

HERA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4

Capitale sociale Euro 1.489.538.745,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Numero di iscrizione 04245520376

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA MATERIA POSTA AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO***

PARTE STRAORDINARIA

dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di HERA S.p.A.

convocata per il 29 aprile 2020 alle ore 10 in unica convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede della Società – *Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna* – presso “*Spazio Hera*” – per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'articolo 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica articolo 17 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Primo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria.

Modifica articoli 16 e 26 e soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. (di seguito “HERA” o la “Società”), Vi ha convocati

in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la delibera avente ad oggetto la modifica degli articoli 16 e 26, nonché la soppressione dell'articolo 34 dello statuto sociale (di seguito "Statuto Sociale" o "Statuto").

La presente relazione è redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito "Regolamento Emittenti") e all'Allegato 3A, Schema N. 3, al medesimo Regolamento Emittenti.

Le modifiche dello Statuto Sociale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea derivano dall'entrata in vigore, a far data dal 1° gennaio 2020, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale, a superamento della precedente Legge n. 120/11, ha introdotto nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Ai sensi della novella, è stata innalzata la percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo amministrativo sia per l'organo di controllo ed è stato accresciuto il periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto per sei mandati consecutivi in luogo dei tre.

In particolare, sono stati modificati i seguenti articoli del D. Lgs 58/98:

- l'art. 147-ter comma 1-ter del D. Lgs 58/98, prevedendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti, in luogo di un terzo stabilito dalla Legge n. 120/11, e che tale criterio si applichi per sei mandati consecutivi, in luogo dei tre mandati consecutivi stabiliti dalla Legge n.120/11.

E', altresì, disposto che lo statuto della società debba disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del nuovo criterio di riparto;

- l'art. 148 comma 1-bis del D. Lgs 58/98, prevedendo che il riparto dei componenti del Collegio Sindacale sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi, in luogo di un terzo stabilito dalla Legge n. 120/11 e che tale criterio si applichi per sei mandati consecutivi, in luogo dei tre mandati consecutivi stabiliti dalla Legge n.120/11.

Il nuovo criterio di riparto troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Successivamente, la Consob, con Comunicazione n. 1 del 30 gennaio 2020, nelle more di un intervento di adeguamento della disciplina regolamentare, avviato in pari data con una Consultazione contenente proposte di modifica dell'articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti ("*Equilibrio tra generi*"), ha chiarito che, per la nomina degli organi di controllo composti da 3 membri effettivi, in deroga al criterio di arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dal comma 3 dell'art.

144-undecies.1 del Regolamento Emittenti (*"Equilibrio tra generi"*), debba applicarsi il criterio di arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Alla luce di quanto sopra, si sottopongono pertanto all'approvazione dell'Assemblea le modifiche degli articoli 16 e 26 volte a recepire e adeguare lo Statuto alla sopra richiamata nuova normativa non derogabile, nonché la soppressione dell'art. 34 dello Statuto Sociale.

Il quadro sinottico di seguito riportato rappresenta l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale interessati, nel testo vigente e in quello proposto.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>26.1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la</p>	<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).</p>	<p>qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).</p>
<p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>
<p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>	<p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>
<p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione</p>	<p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.</p> <p>Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 26.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p>	<p>attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.</p> <p>Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 26.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p>
<p>26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno (1) un sindaco effettivo del genere meno rappresentato.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno (1) un sindaco supplente del genere.</p>	<p>26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno (1) un sindaco effettivo del genere meno rappresentato.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno (1) un sindaco supplente del genere.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>	<p>meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>
<p>26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p>26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria</p>	<p>26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>
<p>ART. 34 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>	<p>ART. 34 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>
<p>Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi, introdotte negli articoli 16.1, 17.1, 17.2, 17.7, 17.9, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 trovano applicazione al primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di tali disposizioni dello Statuto e si applicano per tre mandati consecutivi.</p>	<p>Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi, introdotte negli articoli 16.1, 17.1, 17.2, 17.7, 17.9, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 trovano applicazione al primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di tali disposizioni dello Statuto e si applicano per tre mandati consecutivi.</p>

Le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria di HERA S.p.A.:

- *audita l'illustrazione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*

delibera

(i) di modificare gli articoli 16 e 26, nonché di sopprimere l'articolo 34 dello statuto sociale così come evidenziato nel testo che si riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte;

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o</p>	<p>ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Autorità Pubbliche, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).</p>	<p>Autorità Pubbliche, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).</p>
<p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione.</p>
<p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>	<p>26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.</p> <p>Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 26.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p>	<p>26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.</p> <p>Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 26.1 dello Statuto è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p>
<p>26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno (1) un sindaco effettivo del genere meno rappresentato.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre</p>	<p>26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno (1) un sindaco effettivo del genere meno rappresentato.</p> <p>Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre</p>


TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno (1) un sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>	<p>liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno (1) un sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.</p>
<p>26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi.</p> <p>La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>
<p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>
<p>ART. 34 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>	<p>ART. 34 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>
<p>Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi, introdotte negli articoli 16.1, 17.1, 17.2, 17.7, 17.9, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 trovano applicazione al primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di tali disposizioni dello Statuto e si applicano per tre mandati consecutivi.</p>	<p>Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi, introdotte negli articoli 16.1, 17.1, 17.2, 17.7, 17.9, 17.10, 26.1, 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7 trovano applicazione al primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivi all'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di tali disposizioni dello Statuto e si applicano per tre mandati consecutivi.</p>

(ii) *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".*

Bologna, 19 febbraio 2020


Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione
(dott. Tommaso Tommasi di Vignano)